



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 7/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 gennaio 2016 composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| Dott. | Mario PISCHEDDA | Presidente |
| Dott. | Massimo VALERO | Consigliere |
| Dott. | Adriano GRIBAUDO | Primo referendario |
| Dott. | Cristiano BALDI | Primo referendario relatore |
| Dott.ssa | Daniela ALBERGHINI | Referendario |

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Carmagnola (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 18.12.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Carmagnola (TO)**, con nota n. 38762 del 10.12.2015, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine ai compensi spettanti al consiglio di amministrazione del Consorzio Chierese per servizi.

In particolare, tenuto conto che il menzionato consorzio ha natura obbligatoria per la gestione d'ambito del servizio di raccolta rifiuti e, inoltre, che lo stesso svolge attività di rilevanza economico imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuel, l'Ente chiede se si applichi o meno, all'organo direttivo di tale consorzio, l'articolo 5, comma 7, del DL n. 78/2010.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla e concernente questioni aventi immediati riflessi per l'Ente stesso (cfr. Sezione delle Autonomie N. 4/SEZAUT/2014/QMIG).

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

In disparte il riferimento alla fattispecie concreta, su cui la Sezione non può esprimersi e la cui soluzione è rimessa all'organo di vertice del Consorzio, la questione posta in diritto riguarda l'estensione o meno, ad un consorzio esercente attività di rilevanza economica, dell'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Come noto, tale comma dispone, all'ultimo periodo, che *"Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti"*.

La questione, invero, risulta già affrontata dalla Sezione delle Autonomie (con parere vincolante per le Sezioni regionali) con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG con la quale viene affermato che *"i Consorzi costituiti per l'esercizio di una o più funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto tale destinatari di un'unica disciplina. Nell'ambito di tale disciplina così come più sopra ricostruita, per quanto di interesse della presente questione di massima, tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi"*.

La posizione della Sezione delle Autonomie - come detto vincolante - è dunque chiara nel senso della gratuità delle funzioni esercitate dagli amministratori di un consorzio intercomunale costituito per l'esercizio di servizi pubblici.

Ciò posto, il comune di Carmagnola si interroga sulla riferibilità di simile conclusione anche ai consorzi esercenti attività di carattere economico imprenditoriale, e ciò sulla base del tenore letterale dell'articolo 2, comma 2, del TUEL a mente del quale le norme dello stesso TUEL non si applicano *“ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale”*.

L'attività di simili consorzi, infatti, sarebbe più vicina a quella di un'azienda speciale o di una società partecipata, soggetti per i organi di vertice è prevista la possibilità di erogare compensi.

Invero, gli elementi forniti dall'Ente non inducono la Sezione a discostarsi dal precedente vincolante della Sezione delle Autonomie sopra menzionato.

Nessuno spunto, favorevole alla tesi proposta dall'Ente, si rinviene nella citata delibera che, limitandosi ad analizzare la riferibilità dell'articolo 5 decreto legge n. 78/2010, agli enti locali, non consente in alcun modo di distinguere tra le diverse tipologie di consorzi.

Neppure, indicazioni per una diversa conclusione si rinvergono nella richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 151 del 08/05/2012-06/06/2012. Il Giudice delle leggi, infatti, ha statuito la legittimità della norma oggetto di esame ricordando che essa persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento degli organismi associativi degli enti locali e che *“enuncia il principio - qualificato come fondamentale - di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali”*.

La gratuità dell'amministrazione dei consorzi di servizi, pertanto, siano essi economici o meno, costituisce una precisa scelta del legislatore da cui non vi è possibilità di discostarsi, restando irrilevante la circostanza che tali consorzi siano forme di gestione obbligatoria di servizi imprenditoriali. Anzi, proprio in tal modo viene più efficacemente perseguito l'obiettivo di risparmio pubblico.

Né appare condivisibile l'argomentazione prospettata dall'Ente secondo cui l'articolo 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 si riferirebbe solo alle formule associative *“disciplinate”* dal TUEL, restandone quindi esclusi i consorzi economico imprenditoriali ai quali, per espressa previsione, non si applicano le norme del TUEL.

La menzionata delibera della Sezione delle Autonomie non afferma in alcun modo l'applicabilità dell'articolo 5, comma 7, ai soli consorzi disciplinati dal TUEL, limitandosi ad affermare - cosa ben diversa - l'applicabilità di tale disciplina *“agli organi che rientrano negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale”*.

Non vi è motivo, pertanto, per discostarsi da tale linea interpretativa (fermo restando che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito con L. n. 213 del 2012: *“in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle Autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano”*).

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 12.01.2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 5/02/2016
Per il Funzionario Preposto
(Dott. Federico Sola)
F.to Dott. Mauro Croce